



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

### *Presidenza*

Piazza E.De Nicola n.1 – tel. 080.5298530-531-347-346 -345

[presidenza.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.bari@giustizia.it)

Prot. n. 7950

Bari, 29 OTT. 2021

Al Sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
BARI

Al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Esp. Contabili  
BARI

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
BARI

Al Presidente dell'Ordine dei Geometri  
BARI

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti  
BARI

All' A.L.A.C

All'A.N.A.C.I.

All'ASSIAC

All'ANAPI

All'A.I.A.C.  
BARI

Ai Giudici della 3<sup>^</sup>Sezione civile

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

Al Direttore della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

**OGGETTO:** formazione di un elenco dei professionisti disponibili a ricevere la nomina di amministratore di condominio ai sensi dell'art.1129 co.1, codice civile.

Nel rivedere la disciplina del condominio degli edifici, la legge n.220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto nelle disposizioni di attuazione al codice civile, l'art.71bis, a norma del

quale possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio, coloro che siano in possesso dei requisiti ivi elencati.

Ne consegue che le dichiarazioni di disponibilità volte ad ottenere la nomina ad amministratore di condominio conferita dal Presidente del Tribunale nell'ipotesi disciplinata dall'art.1129 comma 1 cod. civ. come sinora presentate dai professionisti interessati, non potranno più essere prese in considerazione, non essendo noto se gli stessi siano in possesso dei requisiti di legge ed, in particolare, di quello di cui alla lett. g) della disposizione in esame.

Pertanto, si sollecitano gli Ordini e le Associazioni in indirizzo a comunicare quanto sopra ai rispettivi iscritti, invitando gli interessati a presentare le proprie dichiarazioni di disponibilità, alle quali dovrà essere allegata autocertificazione che attesti, indicandoli singolarmente, il possesso dei requisiti di cui all'art.71 comma 1 bis disp. att. cod. civ..

In ordine al requisito di cui alla lettera g) della citata disposizione, gli interessati dovranno indicare gli estremi del corso di formazione iniziale frequentato o, in alternativa, dichiarare di aver svolto l'attività di amministratore di condominio per almeno un anno nel triennio anteriore all'entrata in vigore della norma, indicando i condomini che hanno amministrato (art.71 bis, comma 5, disp att. cod. civ.); resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Le dichiarazioni di disponibilità, raccolte dalle Associazioni o dagli Ordini professionali in indirizzo e corredate altresì di copia del documento di identità valido e documentazione volta a dimostrare l'esperienza e la qualificazione personale, dovranno, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, essere indirizzate al Presidente del Tribunale di Bari e inoltrate all'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione ovvero depositate in forma cartacea presso la medesima cancelleria.

I richiedenti l'iscrizione, inoltre, assumeranno nella domanda, l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'inserimento dell'elenco.

Questo Presidente, valuterà la congruità della documentazione prodotta e disporrà l'inclusione del nominativo nell'elenco formato dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Detto elenco verrà periodicamente aggiornato e pubblicato nel sito internet del Tribunale di Bari.

Si ringrazia per la collaborazione

*IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE CIVILE  
dott. Sergio Cassano*

